

	COMUNE DI SEDRIANO MILANO	Sigla	Numero	Data
		C.C.	8	17/02/2022
		Reg. Del		

ORIGINALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica - ordinaria di prima convocazione

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciassette** del mese di **febbraio**, alle ore **20.30**, presso la Sala "Mario Costa" - Piazza del Seminatore - .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Re Dott. Marco	SINDACO	Presente
Saracchi Laura	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Rigo Enrico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bariatti Alessandro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Garofalo Annamaria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Caon Mariaelena	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Origi Barbara	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bagini Alessio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Correnti Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Crivellaro Prof.ssa Anna Lisa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bandera Tiziano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Cipriani Angelo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ali' Elisabetta	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Celeste Prof. Alfredo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ceccarelli Valentina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Marazzini Massimiliana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	17	Totale Assenti
		0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA **Della Monica Tiziana** che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. Correnti Roberto - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

Il Presidente introduce il punto 8 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Pisano per illustrare la proposta di deliberazione.

L'Assessore Pisano dichiara che, per quanto riguarda le aliquote IMU non ci sono variazioni quindi l'aliquota 0 sull'abitazione principale, sulle pertinenze e sui fabbricati di alcune categorie di cittadini (es. cittadini residenti all'estero); aliquota del 1,6% per le seconde case quindi per gli altri fabbricati e per le categorie commerciali o industriali. C'è una sola modifica rispetto al rispetto all'anno passato che passa ad aliquota 0 e riguarda i fabbricati cosiddetti "beni merce" cioè quei fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione. Questa è una provvedimento preso dal Governo in questo momento di pandemia per non gravare sui costruttori che non riescono a vendere gli appartamenti. Le previsioni per il 2022 sono di € 1.500.000,00 che poi diventeranno un 1.743.000,00 mila nel 2023 e 1.750.000,00 nel 2024.

Alla richiesta del consigliere Celeste in merito all'aliquota applicata sui terreni edificabili, consigliere Pisano replica che sulle aree fabbricabili è prevista l'aliquota del 1,06%.

Esaurita la discussione, il cui verbale è costituito dalla registrazione depositata agli atti presso la Segreteria del Comune;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere

redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

CONSIDERATO che allo stato attuale il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora reso disponibile il prospetto delle aliquote IMU di cui alla risoluzione 1/DF;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli

0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2022:

- aliquota zero per abitazione principale (dove il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (C6-C2-C7 solo una per ciascuna categoria) - tranne i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
- aliquota zero per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili con residenza presso Istituti di ricovero (l'abitazione non deve essere locata);
- aliquota zero per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con pensione percepita all'estero;
- aliquota zero per l'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale o divorzio;
- aliquota zero per le abitazioni del personale appartenente alle Forze Armate;
- aliquota zero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- aliquota zero per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- aliquota zero per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti.
- aliquota zero per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.
- aliquota zero per terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP
- aliquota 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 commi 8 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2011;
- aliquota zero per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota 0,50% abitazioni e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
- aliquota 0,93% - cat. A - abitazioni principali concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato, così come previsto dall'art. 1 comma 10b della L. 208/2015);
- aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria A
- aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria C/6 - C/2 - C/7 (non di pertinenza)
- aliquota 1,06% - Categoria C/3 - C/4 - C/5;
- aliquota 1,06% - Categoria C/1;
- aliquota 1,06% - Categoria D/5;
- aliquota 1,06% - Categoria da D/1 a D/10 escluso D/5;
- aliquota 1,06% - Categoria A/10;
- aliquota 1,06% - Categoria da B/1 a B/8;
- aliquota 1,06% - Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP)
- aliquota 1,06% - Aree fabbricabili;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Accertato che all'atto della votazione sono presenti il Sindaco e n. 16 Consiglieri;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- presenti n. 17;
- astenuti n. 0;
- votanti n. 17;
- favorevoli n. 17;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2022;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:
 - aliquota zero per abitazione principale (dove il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (C6-C2-C7 solo una per ciascuna categoria) - tranne i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
 - aliquota zero per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili con residenza presso

Istituti di ricovero (l'abitazione non deve essere locata);

- aliquota zero per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con pensione percepita all'estero;
 - aliquota zero per l'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale o divorzio;
 - aliquota zero per le abitazioni del personale appartenente alle Forze Armate;
 - aliquota zero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - aliquota zero per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
 - aliquota zero per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti.
 - aliquota zero per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.
 - aliquota zero per terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP
 - aliquota 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 commi 8 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2011;
 - aliquota zero per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota 0,50% abitazioni e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
 - aliquota 0,93% - cat. A - abitazioni principali concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato, così come previsto dall'art. 1 comma 10b della L. 208/2015);
 - aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria A
 - aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria C/6 - C/2 - C/7 (non di pertinenza)
 - aliquota 1,06% - Categoria C/3 - C/4 - C/5;
 - aliquota 1,06% - Categoria C/1;
 - aliquota 1,06% - Categoria D/5;
 - aliquota 1,06% - Categoria da D/1 a D/10 escluso D/5;
 - aliquota 1,06% - Categoria A/10;
 - aliquota 1,06% - Categoria da B/1 a B/8;
 - aliquota 1,06% - Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP)
 - aliquota 1,06% - Aree fabbricabili;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Infine, in relazione all'urgenza, con votazione:

- presenti n. 17;
- astenuti n. 0;
- votanti n. 17;
- favorevoli n. 17;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA I - AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 17/02/2022

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **17 febbraio 2022** riguardante:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 02/02/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

Meda Paolo Eligio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **17 febbraio 2022** alla quale è stato attribuito il N. **8**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 17/02/2022

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale del 17/02/2022.

Note:

Lì, 02/02/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Meda Paolo Eligio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **17 febbraio 2022** alla quale è stato attribuito il N. **8**.

	COMUNE DI SEDRIANO <u>Provincia di Milano</u>	Sigla C.C.	Numero 8 Reg. Del	Data 17/02/2022
---	--	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CORRENTI ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).